Nota del 02 aprile 2025



Nota n°: 4/2025

Oggetto: Differito l'obbligo di stipulazione della polizza rischi catastrofali

Sommario: Il Consiglio dei Ministri del 28 marzo scorso ha approvato un decreto-legge che differisce, per le micro, piccole e medie imprese, l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

L'obbligo rimane invece fermo per le grandi imprese¹, ma senza sanzioni per 90 giorni.

	_		te		1	L _	
	n	п	ТΩ	n		rn	۰
$\mathbf{\sim}$	v				v	·	

Il rinvio introdotto nell'ambito della conversione del DL "Bollette" riguarda:

- Le medie imprese, che avranno tempo fino al 1° ottobre 2025;
- le piccole e microimprese, il cui termine è differito al 1° gennaio 2026.

Resta ferma la data del 31 marzo per le **grandi imprese**, ma per ulteriori 90 giorni non si terrà conto dell'eventuale inadempimento nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.

Ad oggi permangono ancora diversi dubbi applicativi (ad esempio in merito agli immobili condotti in locazione / affitto, oppure sul tema dei valori assicurati). Recentemente ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), ha diffuso alcune FAQ², tra le quali si segnalano alcune interpretazioni:

- l'obbligo in capo all'affittuario/utilizzatore, in caso di beni, sia fabbricati che impianti e attrezzature, concessi in locazione, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario;
- l'obbligo anche per le abitazioni cosiddette a "uso promiscuo", ovvero dove il titolare ha la propria abitazione nel medesimo edificio dove svolge anche la propria attività di impresa.

¹ Un'impresa è considerata grande quando il requisito occupazionale (più di 250 unità effettive) sussiste congiuntamente a un fatturato superiore a 50 milioni di euro e/o a un totale di bilancio annuo superiore di 43 milioni.

² https://www.ania.it/polizza-cat-nat-per-le-imprese

Nota del 02 aprile 2025



Inoltre, alcuni spunti sono stati forniti in merito al perimetro della copertura assicurativa e al valore oggetto di assicurazione:

 per i fabbricati, l'importo massimo assicurabile (cosiddetta SOMMA ASSICURATA) è rappresentato dal valore di ricostruzione a nuovo, ossia l'importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità (valore di ricostruzione);

 per gli impianti, le attrezzature e i macchinari, la somma assicurata è rappresentata dal valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato (costo di rimpiazzo);

3. per i terreni, la somma assicurata è rappresentata dai costi necessari per sgomberare, bonificare e rispristinare il terreno in una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato (primo rischio assoluto).

Si segnala, ad ogni buon conto, che tali interpretazioni non costituiscono fonte legislativa o ministeriale.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Studio Brunello STP S.r.l. Dr. Pavan Fabio